

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258. E' iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel seguente documento:

➤ Set informativo

Che tipo di assicurazione è?

La presente polizza copre le perdite pecuniarie dell'assicurato derivanti **dall'eventuale franchigia/scoperto detratta dal conteggio di liquidazione del sinistro che ha colpito il veicolo assicurato con la Polizza CVT primaria distribuita da FCA Bank S.p.A., riconoscendo inoltre un bonus di riacquisto nel caso in cui venga acquistato un nuovo veicolo, presso la rete Convenzionata, in sostituzione del precedente oggetto di sinistro.** Si rammenta come le coperture operanti saranno quelle risultanti dalla Scheda di Polizza sottoscritta dal Contraente.



Che cosa è assicurato?

✓ **Franchigia Rimborsata**

Presentando una liquidazione a seguito di sinistro coperto dalla Polizza CVT primaria distribuita da FCA Bank S.p.A., sottoscritto per il medesimo veicolo assicurato con la presente polizza, la Compagnia rimborsa l'ammontare della perdita pecuniaria derivante dall'eventuale franchigia/scoperto detratta dal conteggio di liquidazione.

La copertura Franchigia Rimborsata è valida solo se il sinistro che ha colpito il veicolo assicurato con la Polizza CVT primaria distribuita da FCA Bank S.p.A., sia avvenuto durante il periodo di validità della presente garanzia sulla singola targa interessata.

✓ **Bonus di riacquisto**

In seguito a furto senza ritrovamento, o danno totale in seguito ad incendio o kasko, purché il danno periziato sia pari o superiore all'80% del valore del veicolo al momento del sinistro, presentando una fattura di acquisto di un nuovo veicolo presso la rete Convenzionata, la Compagnia riconoscerà la somma forfettaria di € 1.500,00, quale valore della perdita pecuniaria derivante dall'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione del precedente oggetto di sinistro.

La copertura Bonus di Riacquisto è valida solo se il sinistro che ha colpito il veicolo assicurato con la Polizza CVT primaria distribuita da FCA Bank S.p.A., sia avvenuto durante il periodo di validità della presente garanzia sulla singola targa interessata.

N.B: Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sulla scheda di polizza/modulo di adesione sottoscritto dal Contraente/Assicurato.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono assicurabili i veicoli diversi da autovetture ad uso privato o ad uso promiscuo, compresi i noleggi con e senza conducente, autocarri con peso a pieno carico fino a 3.500 Kg, conto proprio o conto terzi, compresi i noleggi con e senza conducente.
- ✗ Non sono comunque assicurabili i veicoli con immatricolazione estera, ad esclusione di quelli immatricolati nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.



Ci sono limiti di copertura?

Tutte le garanzie non sono operanti:

- ! se il sinistro che ha dato luogo alla richiesta di rimborso sulla Polizza CVT primaria distribuita da FCA Bank S.p.A. si è verificato prima della data d'inizio della presente garanzia;
 - ! se e alla data di inizio della presente polizza assicurazione l'Assicurato era già consapevole del fatto che avrebbe fatto una richiesta di indennizzo in base alla Polizza CVT primaria distribuita da FCA Bank S.p.A.;
 - ! qualora non sia stata pagata alcun franchigia/scoperto o nessuna franchigia/scoperto sia stata detratta dalla liquidazione del sinistro sulla Polizza CVT primaria distribuita da FCA Bank S.p.A.;
 - ! se la richiesta di risarcimento per il Polizza CVT primaria distribuita da FCA Bank S.p.A. venga respinta o sia inferiore all'ammontare della franchigia/scoperto;
 - ! quando qualsiasi ammontare dedotto dalla liquidazione del sinistro sulla Polizza CVT primaria distribuita da FCA Bank S.p.A. non sia espressamente dichiarato come franchigia/scoperto;
 - ! a seguito di qualsiasi competizione, collaudo, test di prestazione, gara o prova di velocità, comprese competizioni fuoristrada, con la partecipazione di autovetture o di altro tipo, a prescindere se si svolgano su piste o circuiti, creati come tali o meno, ed a prescindere dalle eventuali autorizzazioni di tali manifestazioni;
 - ! quando la franchigia/scoperto dedotta dalla Polizza CVT primaria distribuita da FCA Bank S.p.A. sia già coperta da terzi;
 - ! nel caso in cui il cliente abbia una polizza furto ed incendio primaria, distribuita da FCA Bank S.p.A., che preveda l'obbligo di installazione di un dispositivo Telematico (ad esempio T-box o similari) e lo stesso, al momento del sinistro non risulti installato, non funzionante o manomesso.
 - ! quando il bonus di riacquisto sia già coperto da terzi.
- ! All'interno di ciascuna garanzia sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni proprie delle stesse.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati indicati sul Certificato Internazionale di assicurazione (Carta Verde).



Che obblighi ho?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente/Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del contratto. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell'Indennizzo.

Il Contraente/Assicurato ha altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

Il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.



Quando e come devo pagare?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale o poliennale. Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c.

Il pagamento potrà avvenire per tramite dell'Intermediario oppure direttamente all'Impresa.

Il premio è già comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto sottoscritto dal Contraente avrà durata pluriennale. Le singole coperture potranno avere durata annuale o pluriennale in base all'opzione che sarà scelta dall'Assicurato e cesseranno alla loro naturale scadenza senza necessità di disdetta.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza e non può essere tacitamente rinnovato.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.



EFIFRF-001062018-20180626 pag. 1 di 16

Nobis Compagnia di Assicurazioni

Estratto delle Condizioni di Assicurazione per l'Assicurato *Franchigia Rimborsata*

Fascicolo Informativo

EDIZIONE: Giugno 2018

VERSIONE: 001.06.2018

IN VIGORE DAL 26.06.2018

Il presente Fascicolo Informativo, contenente

- a) la Nota Informativa (comprensiva del Glossario),
- b) le Condizioni di assicurazione,

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Nota Informativa**





A.1. NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA RAMI DANNI PER L'AUTOVEICOLO (Art. 185 Decreto Legislativo 7 settembre 2005 N. 2009)

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente e l'Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Il presente contratto, ogni documento ad esso allegato, e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salva la facoltà del contraente di concordare con l'Impresa la redazione in altra lingua.

Sono operanti solo le garanzie specificamente richiamate nel Modulo di polizza/Certificato di assicurazione.

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) e all'Assicurato (il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall'Art.185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13/10/2005) affinché pervenga ad un fondato giudizio sui diritti e sugli obblighi contrattuali.

Naturalmente la presente Nota Informativa non sostituisce le condizioni di polizza di cui l'Assicurato deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.

A - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1 – Informazioni generali

- Denominazione sociale, forma giuridica dell'Impresa e Sede Legale

Il contratto sarà concluso con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., società iscritta alla Sez. 1 dell'Albo delle Imprese al n. 1.00115, società del Gruppo Nobis iscritto al n. 052 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi, con sede legale sita in Italia, 10071 Borgaro Torinese (TO), Via Lanzo n. 29 e Direzione Generale sita in Italia, 20864 Agrate Brianza (MB), Centro Direzionale Colleoni, Via Paracelso n. 14, tel: 039.9890.001 mail: assicurazioni@nobis.it – pec: nobisassicurazioni@pec.it. Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate per iscritto al contraente da parte dell'Impresa e pubblicate sul sito internet aziendale: www.nobis.it

- Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1993 n. 258). Iscritta alla Sez. I dell'Albo delle imprese al n. 1.00115

2 – Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Poiché con provvedimento n. 0181105 del 4 ottobre 2017, l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - ha autorizzato la fusione per incorporazione della società controllante Intergea Finance S.p.A. e della società Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. nella società Filo diretto Assicurazioni S.p.A. e contemporaneamente è stato autorizzato dallo stesso Istituto il cambiamento di ragione sociale di Filo diretto Assicurazioni S.p.A. in Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., vengono riportati di seguito i dati relativi alla situazione patrimoniale delle tre società separatamente.

Esercizio 2016

Bilancio approvato il 28/04/2017

Il patrimonio netto della Filo diretto Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 18.612.636 di cui capitale sociale € 15.800.000 e riserve patrimoniali € 2.812.636. Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 110,67% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 298,11% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo). Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet dell'Impresa www.nobis.it

Esercizio 2016

Bilancio approvato il 28/04/2017

Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 16.772.572 di cui capitale sociale € 10.000.000 e riserve patrimoniali € 6.772.572. Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 104,82% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 245,17% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo). Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet dell'Impresa www.nobis.it

Esercizio 2016

Bilancio approvato il 28/04/2017



Il patrimonio netto della Intergea Finance ammonta ad € 22.666.212 di cui capitale sociale € 23.000.000 e riserve patrimoniali € - 333.788.

Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 117,71% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 459,93% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).

Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet dell'Impresa www.nobis.it

B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

3 – Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'art. 180 del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, il contratto è regolato dalla Legge Italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica Italiana.

Le parti comunque possono convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative previste dall'Ordinamento italiano.

Se il rischio assicurato è ubicato in altro Stato membro, il contratto è regolato dalla legislazione del medesimo Stato.

Qualora il rischio assicurato sia ubicato in uno Stato terzo, il contratto è regolato dalle disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con Legge 18 dicembre 1984 n. 975.

4 – Durata del contratto

Il contratto ha durata poliennale senza tacito rinnovo. Le singole coperture possono avere durata annuale o poliennale senza tacito rinnovo.

5 – Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni

La polizza individua limitazioni ed esclusioni. A tal fine leggere attentamente i seguenti articoli: Art.2.1 Oggetto dell'Assicurazione – Art. 2.3 Esclusioni.

AVVERTENZE:

A) Sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative o condizioni di sospensione delle garanzie stesse che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Gli articoli delle condizioni di assicurazione da leggere attentamente a tal riguardo sono i seguenti: Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifica del rischio – Art. 1.2 Assicurazione presso diversi assicuratori - Art. 1.3 Decorrenza dell'assicurazione – Pagamento del premio – Art. 1.4 Polizza collettiva ad adesione - Art. 1.5 Durata del contratto e delle singole coperture – Senza tacito rinnovo - Art. 1.6 Aggravamento del rischio - Art. 1.7 Forza probatoria del contratto – Validità delle variazioni – Forma delle comunicazioni – Art. 1.8 Validità – Art. 1.9 Comunicazioni per l'operatività della polizza – Art. 1.10 Competenza territoriale – Art. 1.12 Sospensione del contratto – Art. 1.14 Forma delle comunicazioni – Reclami – Art. 2.1 Franchigia Rimborsata – Art. 2.3 Esclusioni – Art. 3.1 Bonus di Riacquisto – Art. 3.3 Esclusioni.

B) Sono presenti limiti di indennizzo e massimali. A tal riguardo vedere i seguenti articoli: Art. 2.1 Franchigia Rimborsata – Art. 2.2 Limiti di Rimborso – Art. 3.1 Bonus di Riacquisto – Art. 3.2 Limiti di indennizzo.

C) Non sono presenti franchigie e scoperti.

6 – Dichiarazioni da parte dell'assicurato in merito alle circostanze del rischio – nullità

AVVERTENZE:

Eventuali dichiarazioni false e reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo o la stessa cessazione dell'assicurazione. A tal proposito leggere attentamente l'articolo 1.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio per le conseguenze e gli articoli del codice civile richiamati.

Ai sensi dell'art. 1895 c.c. – Inesistenza del Rischio – il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.

7 – Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare ogni aggravamento o diminuzione del rischio come prescritto dall'art. 1.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifica del rischio. La mancanza di comunicazione delle cause di aggravamento può comportare la cessazione dell'assicurazione o la perdita parziale dell'indennizzo.

8 – Premi

Il pagamento del premio poliennale deve essere versato in unica soluzione. Non è consentito frazionare il pagamento del premio.



Il pagamento del premio risultante dal cumulo delle singole coperture di ogni singolo mese deve essere versato in unica soluzione entro ogni mese successivo.

AVVERTENZA: non sono previsti sconti di premio.

9 – Diritto di recesso e ripensamento

AVVERTENZA: Il presente Contratto di Assicurazione prevede il diritto di recesso per l'Assicurato da esercitarsi pena la decadenza, entro i 60 giorni dalla data di decorrenza.

Il diritto si esercita con l'invio di lettera raccomandata AR a Nobis Compagnia di Assicurazione in Via Lanzo 29 -10071 Borgaro Torinese (TO); sarà poi facoltà dell'Impresa, una volta ricevuta la raccomandata controllare la data di recesso e inviarla al Contraente FCA Bank S.p.A.

L'Assicurato fruirà dello scorporo del premio dal finanziamento.

L'Assicurato può, inoltre, nel caso di contratti poliennali, recedere ad ogni ricorrenza annuale, con preavviso scritto, mediante lettera raccomandata, di almeno 60 giorni.

Dopo ogni sinistro, infine e fino al 60° giorno dalla eventuale definizione, l'Assicurato e l'Impresa possono far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con 30 giorni di preavviso.

In tal caso, l'Impresa retrocede al Contraente la parte di premio non goduto al netto delle tasse, che dovrà essere rimborsata all'Assicurato.

10 – Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

L'Assicurato è l'unico soggetto legittimato a richiedere, tramite lettera raccomandata A.R., l'indennizzo entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro.

Annualmente durante l'istruttoria per la liquidazione del sinistro, l'Assicurato, ai fini dell'indennizzo, deve dare comunicazione, **tramite lettera raccomandata all'Intermediario e/o all'Impresa di assicurazione**, della volontà di interrompere i termini prescrizionali.

L'Impresa di assicurazione inoltre ha diritto ad esigere il pagamento delle rate di premio entro un anno dalle singole scadenze.

11 – Lingua in cui è redatto il contratto

Il presente contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

12 – Regime fiscale

Al contratto vengono applicate le seguenti aliquote fiscali:
del 21,25% per le garanzie perdite pecuniarie.

C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13 – Sinistri – liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZE:

Esistono modalità e termini per la denuncia del sinistro. A riguardo leggere attentamente gli articoli 4.1 e successivi della Sezione 4

14 – Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.- Centro Direzionale Colleoni – Via Paracelso, 14 – 20864 – Agrate Brianza – MB – fax 039/6890.432 - reclami@nobis.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, - 00187 – Roma, utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 2" (reperibile dal sito www.ivass.it, sezione "guida reclami", "come presentare un reclamo") corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, compreso quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 e successive modificazioni, secondo le modalità dagli stessi indicate. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

15 - Gestione dei rapporti assicurativi via web

Il contraente può richiedere le credenziali per l'accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell'Impresa www.nobis.it la voce "Richiedi le tue credenziali" e compilando i dati presenti nell'apposita pagina.

Accertata l'esattezza dei dati inseriti, l'Impresa invia una e-mail all'indirizzo registrato con la login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell'utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.



L'accesso all'area riservata dà diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:

- a) Le coperture assicurative in essere
- b) Le condizioni contrattuali sottoscritte
- c) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze

In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell'Impresa al numero +39.039.98.90.714.

Sito Internet – Aggiornamenti Si rinvia al sito internet www.nobis.it per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
Dr. Giorgio Introvigne



A2. GLOSSARIO

ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
AUTORITÀ	Autorità di pubblica sicurezza.
CONTRAENTE	FCA Bank S.p.A. Corso G. Agnelli, 200 - 10135 Torino
DEALER	I punti vendita del Gruppo FCA, Jaguar, Land Rover e Maserati comprese le officine o carrozzerie autorizzate, nonché le altre società appartenenti al medesimo Gruppo (controllate, collegate o consociate).
FIRMA ELETTRONICA	Insieme di dati in forma elettronica, riconducibili all'autore, allegati oppure connessi ad atti o fatti giuridicamente rilevanti contenuti in un documento informatico, utilizzati come metodo di identificazione informatica.
FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA	Particolare tipo di Firma Elettronica basata su un certificato "qualificato" (che garantisce l'identificazione univoca del titolare, rilasciato da certificatori accreditati) e realizzato mediante un dispositivo sicuro per la generazione della firma che soddisfa particolari requisiti di sicurezza, quali l'utilizzo di una OTP di cui il firmatario ha il controllo esclusivo.
FIRMA ELETTRONICA AVANZATA	Particolare tipo di Firma Elettronica che, allegando oppure connettendo un insieme di dati in forma elettronica ad un documento informatico, garantisce integrità (consentendo di rilevare se i dati sono stati successivamente modificati) e autenticità del documento sottoscritto.
FIRMA GRAFOMETRICA	Particolare tipo di Firma Elettronica Avanzata ottenuta grazie al rilevamento dinamico dei dati calligrafici (ritmo, pressione, velocità, inclinazione della penna, movimento, ecc.) della firma di un individuo tramite una penna elettronica su specifici dispositivi idonei a rilevare le caratteristiche sopra indicate
FRANCHIGIA	Somma espressa in cifra fissa o percentuale, che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'Assicurato.
FURTO	Reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
IMPRESA ASSICURATRICE	Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
INDENNIZZO	La somma dovuta da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in caso di sinistro.
INTERMEDIARIO	Il soggetto – persona fisica o giuridica – iscritto al Registro Unico degli Intermediari che svolge attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa.
IVASS (già Isvap)	Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.



MODULO DI POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione.
OTP (ONE-TIME PASSWORD)	Password numerica, non ripetibile (utilizzabile una sola volta), e resa disponibile al sottoscrittore in una delle modalità previste dalla norma in un momento immediatamente antecedente all'apposizione della Firma Elettronica Qualificata.
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Impresa assicuratrice.
POLIZZA CVT PRIMARIA DISTRIBUITA DA FCA Bank S.p.A.	Prodotto assicurativo primario Corpi Veicoli Terrestri al quale il presente contratto è abbinato e che ne costituisce presupposto indispensabile ai fini della validità
PROPRIETARIO DEL VEICOLO	L'intestatario al PRA del veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà
RESIDENZA	Il luogo in cui l'Assicurato persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro.
SCOPERTO	La parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'assicurato.
SINISTRO	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE	Il limite massimo dell'indennizzo o del risarcimento contrattuale stabilito.
STRUTTURE CONVENZIONATE/RETE CONVENZIONATA	Concessionari e strutture riparative convenzionate con FCA Bank SpA. L'elenco aggiornato è disponibile presso l'Intermediario che ha in carico il contratto.
VEICOLO	Mezzo meccanico di trasporto, azionato da motore, destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada, rientrante fra: <ul style="list-style-type: none"> • le autovetture ad uso privato o ad uso promiscuo, compresi i noleggi con e senza conducente. • gli autocarri con peso a pieno carico fino a 3.500 Kg, conto proprio o conto terzi, compresi i noleggi con e senza conducente.
VEICOLO VENDUTO NUOVO	Veicolo immatricolato da non più di 180 giorni. Il veicolo non deve aver subito passaggi di proprietà. La prima immatricolazione alla Concessionaria e la successiva voltura non viene considerata passaggio di proprietà. Non sono in ogni caso considerati veicoli nuovi i veicoli fuori produzione e quelli per i quali è prevista la cessazione della produzione entro tre mesi dalla data di immatricolazione e i veicoli già immatricolati al di fuori del territorio italiano, ad esclusione della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.
VEICOLO VENDUTO USATO	Veicolo immatricolato da più di 180 gg o che ha subito passaggi di proprietà, senza tener conto della prima immatricolazione della Concessionaria, o fuori produzione per il quale è prevista la cessazione della produzione entro tre mesi dalla data di immatricolazione.



In ottemperanza a quanto previsto dall' articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo 7 /9/2005 n. 209) le decadenze, nullità, limitazioni di garanzie o oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenute nel presente contratto, sono stampati con formato del carattere "grassetto" e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza.

Sommario:

1. Condizioni generali di assicurazione
2. Garanzie Previste: Franchigia Rimborsata
3. Bonus di Riacquisto
4. Sezione Sinistri

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifica del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**

L'Assicurato devono dare comunicazione scritta a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 c.c.).

Art. 1.2 Assicurazione presso diversi assicuratori

L'Assicurato **deve comunicare per iscritto a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 Codice Civile.**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l'assicurato la **decadenza del diritto all'indennizzo.** E' facoltà dell'assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 1.3 Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio

...omissis...

Art. 1.4 Polizza collettiva ad adesione

...omissis...

Art. 1.5 Durata del contratto e delle singole coperture – Senza tacito rinnovo

Le presente polizza cumulativa ha durata poliennale e non si rinnova tacitamente alla scadenza.

La durata delle singole coperture previste dal presente contratto è la medesima del Polizza CVT primaria distribuita da FCA Bank S.p.A., con il limite di 96 mesi.

Le singole coperture non si rinnovano tacitamente alla relativa scadenza.

Art. 1.6 Aggravamento del rischio

L'Assicurato **deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.**

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.**

Art. 1.7 Forza probatoria del contratto - Validità delle variazioni – Forma delle comunicazioni

Il Modulo di polizza firmato è il solo documento che attesta le condizioni regolatrici dei rapporti tra le Parti. Le eventuali variazioni



dell'assicurazione devono essere provate per scritto dalle Parti.

Le comunicazioni che il contraente intende effettuare durante il corso del contratto assicurativo devono essere fatte con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Tecnica dell'Impresa Assicuratrice.

Art. 1.8 Validità

Il rapporto assicurativo è regolato dalle presenti condizioni generali di assicurazione, dal Modulo di polizza nonché dalle specifiche condizioni di copertura allegata al modulo stesso. In caso di discordanza, queste ultime condizioni sono prevalenti rispetto alle condizioni generali di assicurazione.

Art. 1.9 Comunicazione per l'operatività della polizza

...omissis...

Art. 1.10 Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto, l'Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza o Sede Legale dell'Assicurato, in alternativa saranno osservate le norme previste dal Codice di Procedura Civile.

Art. 1.11 Oneri fiscali ed amministrativi

Gli oneri fiscali, quelli stabiliti dalle norme legislative nonché quelli relativi all'esecuzione del presente contratto sono a carico del Contraente/Assicurato.

Art. 1.12 Sospensione del contratto

Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.

Art. 1.13 Rinvio alle norme di Legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.

Art. 1.14 Forma delle comunicazioni - Reclami

Tutte le comunicazioni fra le Parti debbono farsi con raccomandata, telegramma, fax o E-Mail. Se hanno lo scopo di introdurre modifiche contrattuali, queste debbono risultare da dichiarazione firmata dalle Parti.

Art. 1.15 Facoltà di recesso su polizze di durata poliennale, facoltà di recesso bilaterale in caso di sinistro e diritto di ripensamento
Il presente Contratto di Assicurazione prevede il diritto di recesso per l'Assicurato da esercitarsi pena la decadenza, entro i 60 giorni dalla data di decorrenza.

Il diritto si esercita con l'invio di lettera raccomandata AR a Nobis Compagnia di Assicurazione in Via Lanzo 29 -10071 Borgaro Torinese (TO); sarà poi facoltà dell'Impresa, una volta ricevuta la raccomandata controllare la data di recesso e inviarla al Contraente FCA Bank S.p.A.

L'Assicurato fruirà dello scorporo dal finanziamento.

L'Assicurato può, inoltre, nel caso di contratti poliennali, recedere ad ogni ricorrenza annuale, con preavviso scritto, mediante lettera raccomandata, di almeno 60 giorni.

Dopo ogni sinistro, infine e fino al 60° giorno dalla eventuale definizione, l'Assicurato e l'Impresa possono far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con 30 giorni di preavviso.

In tal caso, l'Impresa retrocede al Contraente la parte di premio non goduto al netto delle tasse, che sarà rimborsato all'Assicurato.

Art. 1.16 Estinzione Anticipata – Subentro del finanziamento

In caso di estinzione anticipata del Finanziamento, la garanzia cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di estinzione del finanziamento e l'Impresa restituirà all'Assicurato la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Tuttavia l'Assicurato, su sua richiesta e rinunciando al rimborso di premio, può richiedere all'Impresa di fornire la copertura assicurativa fino alla scadenza originaria della copertura assicurativa.

In caso di estinzione anticipata del contratto di Locazione Finanziaria la garanzia cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di estinzione e l'Impresa restituirà al Vincolatario la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Non è ammessa l'opzione del mantenimento della copertura assicurativa.

In caso di subentro di un nuovo locatario nella Locazione Finanziaria, la copertura cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di efficacia del subentro e l'Impresa restituirà al Vincolatario la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

**Art.1.17 Cessazione delle garanzie**

Nel caso di mancato pagamento del Premio, la Compagnia può intendere il contratto risolto di diritto secondo quanto disposto all'art. 1901 del Codice Civile.

L'Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale, cessa anticipatamente:

- a) In caso di vendita o consegna in c/vendita da parte dell'Assicurato, del veicolo oggetto della copertura assicurativa;
- b) In caso di esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo assicurato o per demolizione del mezzo;
- c) Al verificarsi del Sinistro per Furto totale, Incendio o Distruzione per Danno Totale del veicolo.

In tutti questi casi è necessario consegnare la documentazione utile a provare l'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell'atto di vendita del veicolo). Il contratto è risolto alla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del veicolo.

Art. 1.18 Cessazione del rischio per distruzione, alienazione, demolizione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo assicurato

In caso di cessazione del rischio per distruzione, demolizione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo, **l'Assicurato è tenuto darne immediata comunicazione all'Impresa.**

L'Assicurato, inoltre, **deve consegnare all'Impresa:**

- in caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, l'attestazione del PRA certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;
- in caso di demolizione o rottamazione, copia del certificato di cui all'art. 46, comma 4, del DLGS 5/2/1997 n. 22, rilasciato da un Centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice ed attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione o rottamazione.

Il contratto si risolve dal momento della consegna della documentazione indicata al primo e secondo comma e l'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non goduta in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dalla data dell'effettiva distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, al netto delle imposte.

Nel caso in cui la polizza sia stata stipulata per durate superiori all'anno, l'Impresa rimborsa anche l'importo corrisposto in via anticipata per le annualità successive a quella in corso al momento della distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo assicurato al netto delle imposte.

Art. 1.19 Risoluzione del contratto per furto/rapina

Nel caso di risoluzione del contratto per furto/rapina del veicolo assicurato, il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24,00 del giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza.

L'Assicurato deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza.

In tale caso Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. procederà al rimborso del premio pagato e non goduto in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, al netto delle imposte.

Art. 1.20 Beneficiari

Beneficiario delle prestazioni assicurative è l'Assicurato o gli aventi diritto di quest'ultimo (eredi legittimi o testamentari). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, co. 2, del codice civile, le parti pattuiscono che l'Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che la Compagnia abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.

Nel caso di estinzione anticipata o accollo dell'eventuale Finanziamento/Leasing, laddove sia stato richiesto alla Compagnia il mantenimento della copertura assicurativa, Beneficiario delle prestazioni resta l'Assicurato o, se del caso, i suoi aventi diritto.

Art. 1.21 Sottoscrizione del contratto tramite firma grafometrica

L'Intermediario del presente contratto FCA BANK S.P.A. mette a disposizione della clientela, il servizio di Firma Grafometrica (di seguito il "Servizio") vale a dire la possibilità di firmare la documentazione contrattuale e la modulistica ad essa correlata in formato elettronico.

La firma grafometrica, consiste in una modalità di firma autografa che possiede requisiti informatici e giuridici che consentono per legge di qualificarla come "firma elettronica avanzata".

La sottoscrizione della documentazione contrattuale avviene mediante l'utilizzo di tale Servizio, che consiste in una firma elettronica apposta dal cliente attraverso uno stilo elettronico (una pen drive, vale a dire una sorta di penna elettronica), azionato direttamente dalla sua mano analogamente a quanto accade con una tradizionale penna ad inchiostro, sulla superficie sensibile di un dispositivo di firma.

Tale dispositivo è costituito da una tavoletta grafica (tablet o apparecchio analogo) dotata di uno schermo in grado di rilevare l'immagine del segno grafico della firma apposta dal cliente mediante lo stilo elettronico.



Il cliente ha naturalmente diritto di avere copia dei documenti sottoscritti con la firma grafometrica e, in particolare, nel caso abbia firmato un contratto, deve ricevere un esemplare del contratto avente tutti i requisiti stabiliti dalla legge. Il Cliente, nella dichiarazione di accettazione all'utilizzo della firma grafometrica, può chiedere:

- Che la copia dei documenti da lui firmati gli sia consegnata in formato cartaceo;
- Oppure di ricevere il documento in formato elettronico.

L'utilizzo della firma grafometrica con valore di firma elettronica avanzata avviene dopo che il Cliente ha accettato, con un'apposita dichiarazione, di utilizzare questa modalità di firma.

Il Cliente può chiedere in ogni momento, una copia della suddetta dichiarazione di accettazione da lui firmata, contestualmente o successivamente al momento della firma.

Art. 1.22 Sottoscrizione del contratto tramite firma elettronica qualificata

FCA BANK offre, ai propri Clienti che scelgono di sottoscrivere elettronicamente il contratto, oltre al servizio di Firma Grafometrica anche il Servizio di Firma Elettronica Qualificata.

Il servizio di Firma Elettronica Qualificata offerto permette di sottoscrivere validamente i documenti che avranno la stessa efficacia giuridica e probatoria riconosciuta dal nostro ordinamento alla firma autografa.

La Firma Elettronica Qualificata è ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.

La Firma Elettronica Qualificata in aggiunta alla firma elettronica avanzata possiede queste caratteristiche:

- E' creata su un dispositivo qualificato per la creazione di una firma elettronica;
- E' basata su un certificato elettronico qualificato
- Ha effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa

Questo tipo particolare di firma digitale remota è sicura e facile da usare. Rispetto alla firma Digitale consente di apporre firme senza la necessità di ricorrere all'installazione di hardware o software sul supporto utilizzato (PC, Tablet, Smartphone) a condizione che vi sia un accesso dati ad Internet.

La Firma Digitale Remota si presenta infatti come servizio fruibile online: il certificato di Firma non è presente su un supporto nelle mani del firmatario ma risiede presso un server sicuro di Aruba e l'utilizzatore, per sottoscrivere digitalmente i propri documenti, richiama il proprio certificato inserendo Username, password e un'ulteriore credenziale di Autenticazione Forte fornita da sistemi One Time Password (OTP). La firma apposta è qualificata e totalmente equivalente a quella di un Kit di Firma tradizionale.

L'utilizzo della firma Elettronica Qualificata avviene dopo che il Cliente ha accettato, con un'apposita dichiarazione, di utilizzare questa modalità di firma.

Il Cliente può chiedere in ogni momento, una copia della suddetta dichiarazione di accettazione da lui firmata, contestualmente o successivamente al momento della firma.



2. GARANZIE PREVISTE: Franchigia Rimborsata

Premessa

Presupposto per la validità del presente contratto è l'esistenza e la regolare operatività del Polizza CVT primaria distribuita da FCA Bank S.p.A. sottoscritto per il medesimo veicolo, di cui il presente contratto costituisce integrazione e complemento.

L'applicabilità della copertura si intende per autoveicoli e veicoli commerciali nuovi ed usati (come definiti nel Glossario) di tutti i marchi venduti dalla Rete Convenzionata, con sottoscrizione contestuale all'atto di acquisto.

Art. 2.1 Oggetto dell'Assicurazione

Presentando una liquidazione a seguito di sinistro coperto dalla Polizza CVT primaria distribuita da FCA Bank S.p.A., sottoscritto per il medesimo veicolo assicurato con la presente polizza, la Compagnia rimborsa l'ammontare della perdita pecuniaria derivante dall'eventuale franchigia/scoperto detratta dal conteggio di liquidazione.

La copertura Franchigia Rimborsata è valida solo se il sinistro che ha colpito il veicolo assicurato con la Polizza CVT primaria distribuita da FCA Bank S.p.A., sia avvenuto durante il periodo di validità della presente garanzia sulla singola targa interessata.

Art. 2.2 Limiti di Rimborso

In caso di riparazione presso la Rete Convenzionata il massimale è illimitato per sinistro/anno.

In caso di riparazione non effettuata presso la Rete Convenzionata l'indennizzo verrà ridotto del 50%. Verrà in ogni caso indennizzato massimo un evento per anno.

Art. 2.3 Esclusioni

La garanzia non sarà operante nelle seguenti circostanze:

- a) se il sinistro che ha dato luogo alla richiesta di rimborso sulla Polizza CVT primaria distribuita da FCA Bank S.p.A. si è verificato prima della data d'inizio della presente garanzia;
- b) se e alla data di inizio della presente polizza assicurazione l'Assicurato era già consapevole del fatto che avrebbe fatto una richiesta di indennizzo in base alla Polizza CVT primaria distribuita da FCA Bank S.p.A.;
- c) qualora non sia stata pagata alcun franchigia/scoperto o nessuna franchigia/scoperto sia stata detratta dalla liquidazione del sinistro sulla Polizza CVT primaria distribuita da FCA Bank S.p.A.;
- d) se la richiesta di risarcimento per il Polizza CVT primaria distribuita da FCA Bank S.p.A. venga respinta o sia inferiore all'ammontare della franchigia/scoperto;
- e) quando qualsiasi ammontare dedotto dalla liquidazione del sinistro sul Polizza CVT primaria distribuita da FCA Bank S.p.A. non sia espressamente dichiarato come franchigia/scoperto;
- f) a seguito di qualsiasi competizione, collaudo, test di prestazione, gara o prova di velocità, comprese competizioni fuoristrada, con la partecipazione di autovetture o di altro tipo, a prescindere se si svolgano su piste o circuiti, creati come tali o meno, ed a prescindere dalle eventuali autorizzazioni di tali manifestazioni;
- g) quando la franchigia/scoperto dedotta dal Polizza CVT primaria distribuita da FCA Bank S.p.A. sia già coperta da terzi;
- h) nel caso in cui il cliente abbia una polizza furto ed incendio primaria, distribuita da FCA Bank S.p.A., che preveda l'obbligo di installazione di un dispositivo Telematico (ad esempio T-box o similari) e lo stesso, al momento del sinistro non risulti installato, non funzionante o manomesso.



3. GARANZIE PREVISTE: Bonus di Riacquisto

Premessa

Presupposto per la validità del presente contratto è l'esistenza e la regolare operatività del Polizza CVT primaria distribuita da FCA Bank S.p.A. sottoscritto per il medesimo veicolo, di cui il presente contratto costituisce integrazione e complemento.

L'applicabilità della copertura si intende per autoveicoli e veicoli commerciali nuovi ed usati (come definiti nel Glossario) di tutti i marchi venduti dalla Rete Convenzionata, con sottoscrizione contestuale all'atto di acquisto.

Art. 3.1 Oggetto dell'Assicurazione

In seguito a furto senza ritrovamento, o danno totale in seguito ad incendio o kasko, purché il danno periziato sia pari o superiore all'80% del valore del veicolo al momento del sinistro, presentando una fattura di acquisto di un nuovo veicolo presso la rete Convenzionata, avente le caratteristiche di cui al paragrafo precedente, la Compagnia riconoscerà la somma forfettaria di € 1.500,00, quale valore della perdita pecuniaria derivante dall'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione del precedente oggetto di sinistro.

La copertura Bonus di Riacquisto è valida solo se il sinistro che ha colpito il veicolo assicurato con la Polizza CVT primaria distribuita da FCA Bank S.p.A., sia avvenuto durante il periodo di validità della presente garanzia sulla singola targa interessata.

Art. 3.2 Limiti di Rimborso

In caso di riacquisto presso la Rete Convenzionata il massimale del Bonus di Riacquisto è pari ad € 1.500,00 per sinistro/anno.

In caso di acquisto non effettuato presso la Rete Convenzionata non si procederà a riconoscere alcun Bonus di Riacquisto.

In caso di mancato riacquisto non si procederà a riconoscere alcun Bonus di Riacquisto.

Art. 3.3 Esclusioni

La garanzia connessa al Bonus di Riacquisto non sarà operante nelle seguenti circostanze:

- a) se il sinistro che ha dato luogo alla richiesta di rimborso sulla Polizza CVT primaria distribuita da FCA Bank S.p.A. si è verificato prima della data d'inizio della presente garanzia;
- b) se alla data di inizio della presente polizza l'Assicurato era già consapevole del fatto che avrebbe fatto una richiesta di indennizzo in base alla Polizza CVT primaria distribuita da FCA Bank S.p.A.;
- c) qualora non sia stato indennizzato alcun importo del sinistro sulla Polizza CVT primaria distribuita da FCA Bank S.p.A.;
- d) se la richiesta di risarcimento per la Polizza CVT primaria distribuita da FCA Bank S.p.A. venga respinta;
- e) a seguito di qualsiasi competizione, collaudo, test di prestazione, gara o prova di velocità, comprese competizioni fuoristrada, con la partecipazione di autovetture o di altro tipo, a prescindere se si svolgano su piste o circuiti, creati come tali o meno, ed a prescindere dalle eventuali autorizzazioni di tali manifestazioni;
- f) quando il bonus di riacquisto sia già coperto da terzi.



4. SEZIONE SINISTRI

Art. 4.1 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto alla Direzione – Servizio Sinistri - di NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Via Lanzo, 29 – 10071 Borgaro Torinese - Torino, Tel.: 011 4518763 - Fax: 011 4518743, E-Mail: fca@nobisassicurazioni.it) entro 5 (cinque) giorni dall'evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto nonché l'entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.

Nel caso di omissione dell'obbligo di avviso di cui sopra, l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all'indennità.

La documentazione, da presentarsi in caso di sinistro, è la seguente:

- 1) **FRANCHIGIA RIMBORSATA:**
 - a) Copia della documentazione contrattuale di Assicurazione sottoscritta dall'Assicurato;
 - b) Quietanza di liquidazione del sinistro relativa alla Polizza CVT primaria distribuita da FCA Bank S.p.A. ;
 - c) Copia del libretto di circolazione del veicolo;
 - d) Documento comprovante il luogo di residenza dell'assicurato (ad esempio la Carta d'Identità);
 - e) Riferimenti (numero di telefono/cellulare, indirizzo mail, ecc.) dell'Assicurato.

- 2) **BONUS DI RIACQUISTO:**
 - a) Copia della documentazione contrattuale di Assicurazione sottoscritta dall'Assicurato;
 - b) Quietanza di liquidazione del sinistro relativa alla Polizza CVT primaria distribuita da FCA Bank S.p.A.;
 - c) Copia del libretto di circolazione del veicolo colpito da sinistro totale;
 - d) Copia della fattura di riacquisto presso la rete Convenzionata;
 - e) Copia del libretto di circolazione del nuovo veicolo acquistato presso la rete Convenzionata;
 - f) Documento comprovante il luogo di residenza dell'assicurato (ad esempio la Carta d'Identità);
 - g) Riferimenti (numero di telefono/cellulare, indirizzo mail, ecc.) dell'Assicurato.

In ogni caso la Compagnia si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.

Nel caso di omissione dell'obbligo di avviso di cui sopra, l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all'indennità.

Art. 4.2 Liquidazione dei sinistri

La liquidazione del sinistro è subordinata alla liquidazione effettuata dalla Compagnia la cui CVT primaria è distribuita da FCA Bank S.p.A. per effetto delle garanzie attivate sul medesimo veicolo con il prodotto stesso, che costituisce quindi presupposto indispensabile ai fini della liquidazione della presente garanzia. Per il Bonus di Riacquisto inoltre, per procedere con la liquidazione del sinistro, è necessario il riacquisto presso la rete Convenzionata.

La Compagnia si impegna a liquidare il sinistro agli aventi diritto entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione comprovante il Sinistro.

L'accredito all'Assicurato/Beneficiario da parte della Compagnia dell'indennizzo liquidabile costituisce prova liberatoria di avvenuto pagamento del sinistro.



INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL CAPO III – SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA ITALIANA DI RIFERIMENTO

Nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, La informiamo che Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia") intende trattare dati personali che La riguardano, nell'ambito delle attività a Lei prestata dalla Compagnia.

1. Titolarità e contatti

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in via Lanzo 29, 10071 Borgaro Torinese (TO). E' possibile contattare i responsabili dei trattamenti e il responsabile della protezione dati (DPO) presso la Direzione Risorse Umane, via Paracelso 14, 20864 Agrate Brianza (MI).

2. Fonte da cui hanno origine i dati personali

La compagnia assicurativa, Titolare del trattamento, raccoglie i dati personali dell'interessato presso il proprio intermediario assicurativo FCA Bank S.P.A., con sede legale in Torino, Corso G. Agnelli 200, 10135 Italia, che stipula la Polizza Collettiva in qualità di contraente e la offre ai propri clienti sottoscrittori di un contratto di Finanziamento e/o di Locazione Finanziaria relativo all'Autoveicolo (autonomo Titolare del Trattamento).

FCA Bank S.P.A. ottiene i dati personali raccogliendoli direttamente presso l'interessato oppure presso i propri addetti (interni ed esterni) all'attività di intermediazione assicurativa (i quali agiscono in qualità di responsabili esterni del trattamento nominati da FCA Bank S.p.A.). FCA Bank S.p.A., così raccolti i dati dell'interessato, li comunica alla compagnia di assicurazione per le finalità di cui al punto 3).

3. Trattamenti e finalità

I dati personali, con riferimento anche a dati di natura particolare (c.d. sensibili) definiti tali ai sensi della normativa vigente, forniti o acquisiti, saranno utilizzati per:

- a) finalità strettamente correlate a trattamenti legati all'offerta, conclusione ed esecuzione dei contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati personali necessari per questa finalità è necessario per la conclusione del contratto (che ne costituisce base giuridica del trattamento); il rifiuto dell'Interessato comporta l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta;
- b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità o della normativa comunitaria (che ne costituiscono base giuridica del trattamento). Il conferimento, da parte dell'interessato o di terzi, dei dati personali necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio; un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce;
- c) previo consenso dell'interessato, finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Il conferimento dei dati in tal senso è facoltativo e un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso;
- dd) previo consenso dell'interessato, finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'art. 38 bis del Regolamento Ivass 35/2010 e s.m.i.; un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso.

4. Profilazione

Le attività di profilazione, definite tali ai sensi dell'art. 4 del reg. UE 2016/679, svolte in modo limitato, sono unicamente asservite alla esecuzione dei trattamenti attinenti le pratiche assicurative e sono necessarie per la conclusione del relativo contratto.

5. Comunicazione e diffusione dei dati

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti. I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
- soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
- altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle



attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;

- soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
- società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
- Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.

6. Tipologia dei dati trattati, localizzazione dei dati e dei trattamenti, periodo di conservazione dei dati

In relazione alle finalità descritte, l'utilizzo dei dati personali è limitato ai soli dati necessari alla conclusione e gestione dei trattamenti previsti con la presente informativa.

I trattamenti avvengono mediante elaborazioni manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche di elaborazione e conservazione strettamente correlate alle finalità stesse o dettate da leggi e disposizioni delle Autorità e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali contro i rischi di accesso e divulgazione impropri nonché la loro distruzione al cessare della finalità, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione derivanti da indicazioni normative o delle Autorità.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

7. Diritti dell'interessato

L'interessato, in relazione ai predetti trattamenti, può esercitare i diritti di accesso, revoca, rettifica, cancellazione (oblio), limitazione, portabilità, opposizione con riferimento alla vigente normativa in materia di privacy.

Per l'esercizio dei diritti sopracitati l'interessato potrà rivolgersi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MI), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi info@nobis.it oppure nobisassicurazioni@pec.it.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente.